



Sussi&Biribissi A.P.S.
Via del Sansovino, 10
Firenze, 50142
C.F.: 94275760489

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ASSOCIAZIONE "Sussi&Biribissi"

Verbale n°2 del 27/01/2020

In data 27 gennaio 2020 presso la sede legale di via del Sansovino, n°10, sita in Firenze, cap. 50142, è convocata l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Sussi&Biribissi APS,

alle 17:00 in prima convocazione;

alle 18:30 in seconda convocazione;

per discutere i seguenti ordini del giorno:

1. Discussione e approvazione delle modifiche statutarie per i nuovi obblighi normativi disposti dalla riforma del terzo settore.

Nella prima convocazione non si procede alla discussione ed approvazione del bilancio perché non si raggiunge il numero minimo dei soci.

In seconda convocazione assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, la Sig. Rosetta Storino, la quale chiama la Sig.ra Anna Scibilia, in qualità di segretario, per la redazione del presente verbale.

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo, i signori:

- Rosetta Storino (Presidente),
- Anna Scibilia (Tesoriera),
- Clorinda Pezzullo (Vice-presidente),
- Walter Borsini.

Sono presenti per delega i Soci:

Maria Rosaria Scordo, con delega Walter Borsini, ed Elisa Innocenti, con delega Anna Scibilia.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione dei soci e apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

1. Il presidente Rosetta Storino dopo aver letto lo statuto con le relative modifiche, dà il via alla votazione. I presenti hanno approvato le modifiche apportate per se e i deleganti.

Si precisa che la modifica dello statuto con relativa votazione (con esito positivo) è stata approvata secondo la modalità e la maggioranza prevista per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguare gli statuti a quanto previsto dalla riforma del terzo settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117).

La riunione si conclude alle 20:30.

Data

27/01/2020

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
REGISTRATO IL 19-02-2020 AL
1375/3 ESATTEURO ATTO ESSENTE
IL DIRETTORE

Firme

Rosetta Storino
Anna Scibilia
Clorinda Pezzullo
Walter Borsini



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione:

"Sussi&Biribissi APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze, con durata illimitata. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica del presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione svolgerà la propria attività in modo stabile presso la sede legale, e qualora fosse necessario per meglio raggiungere gli scopi sociali, la stessa utilizzerà le sedi o i luoghi messi a disposizione da altre associazioni, enti o da altri soggetti terzi.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione è apolitica, aconfessionale e, nel proprio ordinamento interno e nello svolgimento dell'attività sociale si attiene ai seguenti principi: democraticità della struttura, uguaglianza di diritti di tutti gli associati, elettività e gratuità delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione, formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse statuario;

- *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale;
- agricoltura sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione opera sul territorio con lo scopo di prevenire il disagio dell'individuo nel corso delle sue fasi della vita e soprattutto in età evolutiva.

L'associazione ha l'intento di promuovere e svolgere iniziative tese alla prevenzione del disagio dell'individuo e di promozione della salute, dal benessere emotivo al benessere scolastico, fino a quello lavorativo nell'arco del ciclo della vita.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al perseguimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché senza fini di lucro, per il migliore perseguimento degli scopi sociali.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) promuovere in ambito clinico, diagnostico e terapeutico, approcci e metodologie la cui evidenza scientifica è riconosciuta a livello internazionale;
- b) coinvolgere specialisti in discipline mediche, psicologiche, psicopedagogiche, neuropsicomotorie, logopediche affinché questi si rivolgano ai propri interlocutori, ovvero ai quei soggetti affetti da disturbi del neurosviluppo, afflitti da disagi psicopatologici e da situazioni svantaggiose socioculturali ed economiche;
- c) coadiuvare le famiglie nel reperimento dei professionisti e degli operatori adeguatamente preparati per i bisogni dei singoli casi. L'associazione ha l'intento di mettere in contatto le famiglie con gli stessi professionisti ed operatori, tenuti a partecipare alle supervisioni condotte e organizzate dalla stessa associazione;
- d) progettare, realizzare e promuovere servizi a sostegno della funzione genitoriale, educativa e scolastica;

- e) progettare, realizzare e promuovere attività di supporto degli operatori scolastici e sociosanitari;
- f) progettare, realizzare e promuovere attività di orientamento scolastico e professionale, di prevenzione dei comportamenti a rischio e di promozione delle risorse di educazione psicopedagogica;
- g) progettare, realizzare e promuovere attività di inserimento sociale e lavorativo;
- h) promuovere gli studi, le ricerche e la diffusione delle conoscenze nel campo dei disturbi psicopatologici e del neurosviluppo e del disagio, in particolare in età evolutiva, anche tramite interventi formativi;
- i) promuovere, organizzare e patrocinare convegni, seminari, corsi di formazione, incontri di sensibilizzazione e informazione e tutto quanto possa risultare di interesse e di utilità nel settore sanitario, educativo, scolastico, sociale e lavorativo. In particolare, promuovere ed organizzare interventi di formazione e di aggiornamento professionale del personale sanitario e del personale scolastico nel campo dei disturbi del neurosviluppo e del disagio psicopatologico e socioculturale, pertanto potranno essere effettuate attività formative negli Istituti scolastici;
- l) promuovere e organizzare interventi di formazione e di aggiornamento professionale del personale sanitario e del personale scolastico nel campo dei disturbi del neurosviluppo e del disagio psicopatologico e socioculturale ed eventi formativi che perseguano la finalità della formazione continua in medicina;
- m) promuovere e realizzare progetti di carattere educativo e preventivo in autonomia o in collaborazione con professionisti, Enti, aziende e/o organizzazioni che operano nei settori sanitari, educativi – scolastici, lavorativi e sociali;
- n) creare e mantenere rapporti di collaborazione con le realtà pubbliche e private di volontariato presenti sul territorio, per favorire rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri Enti ed altre Associazioni affini, allo scopo di rilevare i fabbisogni comuni e promuovere eventuali attività e progetti di sostegno;
- o) sostenere e partecipare a progetti ed iniziative di soci e/o altre associazioni che perseguono obiettivi comuni a quelli dell'associazione;
- p) partecipare ai bandi e/o alle proposte di progetti di Enti pubblici e privati (Comuni, Provincia, Regione, Circoscrizioni, Ministeri, Università ed Istituti scolastici);
- q) organizzare tirocini formativi e attività di volontariato nell'ambito delle attività proprie dell'associazione o ad essa collegate;
- r) praticare attività ludiche, ricreative ed educative e/o a fini formativi per bambini, adolescenti, giovani adulti e le loro famiglie, sia in gruppo che individualmente;
- s) sostenere ogni altra iniziativa e attività ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi associativi;
- t) organizzare eventi ed iniziative a carattere commerciale ritenute utili al raggiungimento diretto/ indiretto degli scopi dell'associazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le

proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico..

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza o religione), esclusi coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età; sono altresì ammesse le associazioni, che condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

Le Associazioni e gli altri Enti di terzo settore senza scopo di lucro che intendano diventare soci dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- il consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente sulla privacy.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine dell'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo se scelto o obbligatorio.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati purché in regola con il versamento delle quote sociali dell'anno in corso.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, avviene con preavviso di almeno 15 giorni mediante comunicazione scritta, quindi lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica all'indirizzo email risultante dal libro degli associati, oppure affissione dell'avviso nei locali della sede, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal socio più anziano presente.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: